



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Lariana

Direzione Generale
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

Segreteria 031.585.9471 - Fax 031.585.9892
dir.gen@asst-lariana.it

Deliberazione n. 1280 del 29 novembre 2023

OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento per il conferimento di eventuali incarichi di patrocinio legale per attività giudiziale ed extragiudiziale alla luce della Legge n. 49 del 21.04.2023.

L'anno 2023, addì 29 del mese di novembre in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale vicario dott. Andrea Pellegrini prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo vicario avv. Gabriella Ceraulo, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE vicario

Richiamato il provvedimento deliberativo n. 18 del 14.01.2021 con il quale veniva adottato il Regolamento aziendale per il conferimento di eventuali incarichi di patrocinio legale per attività giudiziale ed extragiudiziale;

Richiamato, altresì, il provvedimento deliberativo n. 537 del 18.05.2023 avente ad oggetto la presa d'atto della Legge n. 49 del 21.04.2023 sull'equo compenso ai professionisti;

Dato atto che si ritiene necessario procedere all'aggiornamento del Regolamento aziendale per il conferimento di eventuali incarichi di patrocinio legale per attività giudiziale ed extragiudiziale, alla luce della Legge n. 49 del 21.04.2023, onde garantire – oltre all'applicazione in via ordinaria verso l'Ente dei minimi tariffari – la possibilità di limitate e motivate deroghe a tale principio;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo vicario, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa:

1. di aggiornare il Regolamento per il conferimento di eventuali incarichi di patrocinio legale per attività giudiziale ed extragiudiziale, allegato al presente provvedimento deliberativo, nella parte relativa alla liquidazione dei compensi;
2. di autorizzare la pubblicazione del Regolamento di cui sopra sul sito aziendale: www.asst-lariana.it;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
vicario
avv. Gabriella Ceraulo

IL DIRETTORE SANITARIO
dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
dr.ssa Raffaella Ferrari

IL DIRETTORE GENERALE
vicario
dott. Andrea Pellegrini

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Lazazzara

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Elena Prisco

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA NOMINA PER INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE PER ATTIVITA'

GIUDIZIALE ED EXTRAGIUDIZIALE

ART. 1

Il presente regolamento si ispira ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, pubblicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità dell'agire amministrativo.

Il predetto regolamento disciplina, pertanto, nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria, delle linee guida Anac n. 12 – Affidamento dei servizi legali – approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, il conferimento di incarichi di rappresentanza e patrocinio in giudizio dell'Azienda, nonché consulenza in relazione ad una specifica lite già esistente o per attività di difesa relativa ad una controversia anche solo eventuale e, ove previsto dai contratti collettivi nazionali, per la difesa in giudizio dei dipendenti.

ART. 2

L'inserimento nell'Elenco di Avvocati di riferimento per il conferimento di eventuali incarichi di patrocinio legale per attività giudiziale ed extragiudiziale non comporta alcun obbligo in capo all'ASST Lariana, né alcun diritto in capo al professionista inserito nel suindicato elenco in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

I professionisti, inseriti nel predetto elenco, vengono suddivisi in categorie distinte, anche ai fini del conferimento degli incarichi, tenuto conto delle specialità indicate all'atto dell'iscrizione.

ART. 3

Valutata l'opportunità di resistere in giudizio o di avviare un'azione legale, l'Azienda individuerà il legale da incaricare, secondo i seguenti criteri:

- a) Specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico;
 - b) Esperienza formativa, professionalità e competenze tecniche risultanti dal curriculum vitae;
 - c) Congruità ed equità della parcella offerta;
 - d) Affidamento diretto: esso sarà previsto, anche a professionisti non inseriti nell'Elenco di Avvocati di riferimento aziendale, nelle fattispecie che presentino carattere di complementarietà o consequenzialità dell'oggetto della causa con altri incarichi in precedenza affidati o esaminati dal Professionista e nel caso di incarichi urgenti e/o di particolare complessità tecnico giuridica, al fine di garantire il miglior interesse e tutela dell'ASST Lariana.
- L'affidamento diretto deve rispondere ai principi di efficienza ed efficacia, in osservanza ai principi di trasparenza e pubblicità. Ciò nel rispetto delle linee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali – approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, punto 3.1.3, secondo cui: "si

garantisce altresì l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitarsi il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il professionista selezionato sia adeguato all'oggetto ed alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare”.

- e) Criterio di rotazione: sarà possibile utilizzare il criterio della rotazione in relazione all'affidamento di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perché aventi ad oggetto problematiche giuridiche a carattere ordinario o di importo contenuto. Si precisa che l'applicazione del predetto criterio non potrà giustificare deroghe ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'agire amministrativo.

ART. 4

La scelta dell'incaricato, sia nel garantire il criterio della rotazione, sia in caso di affidamento fiduciario e diretto, avviene previa acquisizione del relativo preventivo, il quale dovrà essere redatto ai minimi di tariffa, sulla base dello scaglione correlato al quantum del valore della controversia e dei parametri adottati con D.M. 140/2012, così come modificato e integrato dal D.M. 55/2014 e alla luce della Legge n. 49 del 21.04.2023 sull'equo compenso, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 104 del 05.05.2023, ed entrata in vigore il 20.05.2023, la quale ha fissato l'inderogabilità dei minimi tariffari e la nullità delle clausole di liquidazione dei compensi per la professione forense in misura inferiore ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 147/2022.

La Direzione Strategica, si riserva, in caso di particolare complessità della questione trattata, che potrà desumersi dal carattere d'urgenza collegato all'esame della vertenza e/o del rito azionato, nonché dalla particolare rilevanza delle possibili ricadute, anche indirette ed anche a carattere non patrimoniale con ripercussioni per questa Azienda, di derogare tale principio di carattere generale, valutando preventivi redatti con tariffe superiori ai minimi, in applicazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi di cui al DM 55/2014, artt. 4, 12 e 19.

ART. 5

Nel garantire il criterio della rotazione lo scorrimento dell'elenco avrà luogo in ordine alfabetico, relativamente alla specialità di appartenenza, ed avverrà mediante richiesta di preventivo che precisi il petitum e la causa petendi.

Potrà essere richiesto nuovamente il preventivo per la valutazione dell'affidamento di nuovo incarico al professionista già consultato, ma non affidatario dell'incarico, solo a seguito di integrale scorrimento dell'elenco di specialità di appartenenza di cui trattasi.

ART. 6

A ciascun professionista sarà richiesto di fornire all'ASST Lariana un dettagliato preventivo redatto secondo le condizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, entro 3 (tre) giorni dall'invio della richiesta. Il mancato rispetto del predetto

termine comporterà la possibilità per l'Azienda di revocare la proposta di conferimento di incarico ed affidarla ad altro professionista.

ART. 7

L'incarico al Professionista è conferito per il singolo grado di giudizio ed è rinnovato per l'eventuale grado successivo in assenza di elementi ostativi.

Il legale incaricato, oltre a svolgere la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con l'UOC di riferimento dell'ASST Lariana, cui verranno trasmessi gli atti predisposti ed a cui verrà tempestivamente comunicato lo stato di trattazione del contenzioso e gli esiti delle udienze dovrà, inoltre, fornire, senza aggravio di spesa, eventuali pareri che dovessero necessitare all'Azienda e che abbiano una connessione od un collegamento con la vertenza in atto. E' data facoltà, altresì, allo stesso, nel caso in cui dovessero ricorrere le condizioni, di nominare il CTP nell'interesse dell'Azienda ed un eventuale ausiliario specialista.

Ad esito del giudizio, eventualmente non favorevole all'Azienda, il legale incaricato che ha patrocinato la causa si esprime tempestivamente sulla sussistenza o meno di fondate ragioni per l'eventuale impugnativa, fornendo a tal fine motivato parere.

Nell'ipotesi in cui la causa dovesse concludersi con sentenza favorevole per l'Azienda che condanni il ricorrente al pagamento delle spese legali, l'avvocato incaricato curerà in nome e per conto dell'Azienda stessa l'attività di recupero crediti, onorari di causa e spese relative agli atti giudiziari di liquidazione dell'imposta di registro della sentenza.

ART. 8

L'ASST Lariana si riserva la facoltà di attingere dagli elenchi di avvocati eventualmente predisposti presso altre Agenzie o Aziende Sanitarie della Regione Lombardia nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- contenziosi relativi a materie di specializzazione non ricomprese nell'Elenco di Avvocati di riferimento aziendale;
- incompatibilità, inconfiribilità e conflitti di interesse dei professionisti iscritti nell'elenco aziendale.

ART. 9

L'"Elenco di Avvocati di riferimento per il conferimento di eventuali incarichi di patrocinio legale per attività giudiziale ed extragiudiziale" sarà aggiornato, di regola, con cadenza minima biennale salvo diversa discrezionale scelta aziendale, con un termine minimo di dieci giorni per l'inoltro delle domande di iscrizione. Nel caso in cui pervengano ulteriori domande successivamente alla scadenza del termine previsto nell'avviso per l'aggiornamento del nuovo elenco di Avvocati di riferimento, le predette saranno automaticamente inserite nell'aggiornamento successivo, secondo una tempistica che sarà

determinata in maniera discrezionale dall'Azienda, sempreché presentino i requisiti di ammissione e di forma richiesti nell'avviso per l'aggiornamento.

ART. 10

Il Direttore Generale dell'ASST Lariana dispone la cancellazione dall'Elenco di Avvocati di riferimento aziendale del professionista che:

- non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione;
- abbia senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico già conferito;
- abbia assunto mandato di patrocinio contro l'ASST Lariana;
- abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell'espletamento dell'incarico affidato;
- risulti essere stato destinatario, successivamente all'iscrizione all'Elenco di Avvocati di riferimento aziendale, di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza aventi carattere di definitività e diversi dal mero avvertimento;
- abbia assunto comportamenti non conformi al Codice di Comportamento dell'ASST Lariana.

ART. 11

L'“Elenco di Avvocati di riferimento per il conferimento di eventuali incarichi di patrocinio legale per attività giudiziale ed extragiudiziale” potrà essere utilizzato anche da parte del dipendente nei cui confronti si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale.

Al riguardo, si precisa che l'art. 67 del CCNL della Dirigenza Medica e delle professioni sanitarie del 19.12.2019 dispone che nel caso in cui il dirigente intenda nominare un proprio legale di fiducia senza il previo comune gradimento dell'Azienda, i relativi oneri sono interamente a suo carico anche in caso di conclusione favorevole del procedimento.

ART. 12

Per quanto non disciplinato e previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa vigente ed al codice deontologico forense.